

Sent. 4445/2008
Rep. 3532/2008

N.83942/2005 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO - IV Sez. CIVILE

nella persona del Dott. Gianna Vallescura, ha pronunciato
la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado, iscritta al numero di
ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di
citazione notificato in data 9.12.2006 e 19.12.2006

DA

[REDACTED], C.F. [REDACTED] elettivamente
domiciliata in Milano, via Fontana n.22, presso lo studio
dell' Avv. Joelle Piccinino che la rappresenta e difende
per delega a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

CONTRO

[REDACTED], C.F. [REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED] C.F. [REDACTED] [REDACTED]

C.F. [REDACTED] tutti rappresentati e difesi dall'
Avv. Mario Umberto Morini ed elettivamente domiciliati
presso il suo studio in Milano, via Alberto Mario n.42,
per procura in calce alla memoria di costituzione in data
25. 06. 2007

CONVENUTI

TRIBUNALE DI MILANO

Sez. IV[^] Civile – G.U. Dott.ssa VALLESCURA

R.G. n. 83942/05

Nella causa promossa da:

[REDACTED] con l'Avv. Joelle Piccinino;

ATTRICE

CONTRO

[REDACTED]

CONVENUTO

E CONTRO

[REDACTED];

CONVENUTA

E CONTRO

[REDACTED]

CONVENUTO

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

NELL'INTERESSE DELL'ATTRICE

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, *contrariis reiectis*, così

GIUDICARE

IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO: previa qualunque formula e/o statuizione, dato atto che l'attrice ha pagato i creditori iscritti, come da documentazione in atti, **condannare** i convenuti, in via tra loro solidale o disgiunta, al pagamento in favore dell'attrice di tutte le somme che la stessa è stata costretta a pagare per ottenere la cancellazione di tutte le iscrizioni pregiudizievoli annotate alla data del 12.05.05 sull'immobile compravenduto nella stessa data con

OGGETTO: vendita di beni immobili

CONCLUSIONI: come da fogli allegati a verbale di udienza del 22.11.2007, qui di seguito uniti in copia.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 9.12.2006 e 19.12.2006 [REDACTED] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, rispettivamente i coniugi [REDACTED] - [REDACTED] e [REDACTED] per sentire autorizzare, ex artt. 669 quater e 671 c.p.c., il sequestro conservativo di tutti i beni mobili, immobili e crediti di pertinenza dei convenuti, sino alla concorrenza dell'importo di € 300.000,00 tenuto conto dell'ammontare delle somme vantate dai creditori iscritti, degli interessi maturati e maturandi e delle spese di procedura, nonché in principalit  e nel merito, per sentire condannare i predetti, in via tra loro solidale o disgiunta, al pagamento in favore dell'attrice di tutte le somme che la stessa sar  tenuta a sborsare per ottenere la cancellazione di tutte le iscrizioni pregiudizievoli annotate alla data del 12.05.05 sull'immobile compravenduto nella stessa data, oltre gli interessi dal d  dell'esborso al saldo effettivo. A sostegno della domanda l'attrice precisava che il capannone industriale sito in [REDACTED] alla via [REDACTED] di cui all'atto di compravendita in data 12.05.2005 notaio dott. [REDACTED], repertorio n. 91211, raccolta n. 12980, era gravato da trascrizioni

pregiudizievoli e, in particolare, da una ipoteca legale a richiesta della Banca [REDACTED] (ora [REDACTED]), estinta; da un'ipoteca legale a richiesta dell'Esatri- Esazione Tributi S.p.A. di Milano-formalità eseguita il 27.10.03 per l'importo di € 54.588,26 nei confronti di [REDACTED]; da una ipoteca giudiziale a richiesta della Banca [REDACTED] formalità eseguita il 2.01.04 per l'importo complessivo di € 140.000,00:ipoteca iscritta presso l'Ufficio Provinciale di Milano, Servizi di Pubblicità Immobiliare, a fronte del decreto ingiuntivo n.51/04 emesso dal Tribunale di Monza in data 2.01.04 per l'importo di € 88.294,61 nei confronti della West Srl nonché di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] in qualità di fideiubenti della [REDACTED]; che in data 19.10.05 la società [REDACTED], in qualità di mandataria della Banca [REDACTED], notificava all'attrice un atto di precetto per la somma di € 92.124,62; che le diffide inoltrate ai convenuti ad estinguere i debiti dagli stessi contratti nei confronti dei creditori ipotecari predetti erano rimaste inevase; che per contro con raccomandata 22. 11. 05 il Curatore del fallimento [REDACTED] comunicava che quest'ultima era stata dichiarata fallita in data 14-19.04.2005 e che [REDACTED]. ed Esatri S.p.A. risultavano fra i creditori ammessi allo stato passivo; che pertanto essa attrice era costretta a pagare i debiti contratti dai convenuti per ottenere la liberazione dell'immobile acquistato dalle trascrizioni pregiudizievoli

che attualmente lo gravavano così da poter pretendere verso i convenuti l'indennità di cui all'articolo 2866 cod. civ.. All'udienza di prima comparizione in data 8.03.2006, nella dichiarata contumacia dei convenuti, il giudice respingeva l'istanza di sequestro conservativo proposto dall'attrice non ravvisando ricorrerne i presupposti alla stregua degli atti processuali e rinviava la causa all'udienza del 24.05.2006 per l'incombente ex art. 183 c.p.c. che, tuttavia, non poteva essere effettuato attesa la mancata comparizione dei convenuti.

Assegnati i termini di cui all'art. 184 c.p.c., con istanza in data 23.09.06 il Procuratore dell'attrice chiedeva prorogarsi il termine già fissato al 25.09.06 per il deposito di produzioni documentali e deduzioni istruttorie e con ordinanza in data 26.09.06 notificata il 2.10.06 il Giudice respingeva l'istanza predetta nei termini ivi espressi.

All'udienza in data 9 novembre 2006 il G.U., su istanza del Procuratore dell'attrice, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 20 settembre 2007.

Con ricorso depositato in pendenza della causa di merito in data 21.03.07, [REDACTED] chiedeva nuovamente al Giudice del Tribunale adito di autorizzare il sequestro conservativo come già richiesto, ovvero, in subordine, per il minor importo pari ad € 200.000,00 prudenzialmente indicato.

Con decreto 21. 03. 07 il Giudice fissava per la comparizione delle parti davanti a sé l'udienza del 10. 04.07 mandando alla ricorrente di notificare copia del ricorso e del decreto entro il 31.03.07.

La procedura veniva quindi rinviata dapprima al 3. 05. 07 per la mancata restituzione degli atti da parte degli ufficiali giudiziari e, quindi, per provvedere ad una nuova notificazione nei confronti dei resistenti/convenuti che nel frattempo avevano trasferito la loro residenza.

Perfezionate le formalità di notificazione nei confronti dei predetti, all'udienza del 26.06.07, tenuta dalla dott.ssa [redacted] in temporanea sostituzione del giudice designato impedito, si costituivano in giudizio i resistenti/convenuti depositando memoria di costituzione con la quale chiedevano al Tribunale in via preliminare di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva nei confronti di [redacted] e [redacted] e, nel merito, non concedere il sequestro conservativo e rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto; in via del tutto subordinata, limitare il provvedimento richiesto al solo [redacted] in quanto unico legittimato passivo, per un importo massimo di € 200.000,00.

Alla successiva udienza del 27.06.07 la ricorrente/attrice insisteva per l'accoglimento della domanda cautelare; i resistenti/convenuti per contro ne chiedevano il rigetto e [redacted] rendeva dichiarazioni spontanee. In

tale sede il Giudice, in parziale modifica dell'ordinanza 9.11.2006 ammetteva la produzione documentale attestante gli esborsi sostenuti dall'attrice con riguardo alle trascrizioni pregiudizievoli oggetto di causa e si riservava sull'istanza ex artt. 669 quater e 671 c.p.c. da XXXXXXXXXX formulata.

Avverso l'ordinanza riservata emessa in data 2.07.07, comunicata in data 9.07.07, con la quale il Giudice respingeva il ricorso come sopra proposto dall'attrice, veniva dalla predetta presentato reclamo al Collegio, con richiesta di revoca del provvedimento suddetto ritenuto ingiusto e fondato su erronei presupposti, con conseguente autorizzazione del già richiesto sequestro conservativo.

I resistenti/convenuti si costituivano nel giudizio di gravame ribadendo le conclusioni già assunte con la memoria di costituzione in data 25.06.2007 ed il Collegio, udita la relazione del Giudice relatore all'udienza camerale del 13.09.07, si riservava di decidere.

Il Tribunale, in composizione collegiale, con ordinanza riservata depositata in Cancelleria il 19.09.2007, respingeva il reclamo e riservava alla decisione del merito anche la liquidazione delle spese della fase cautelare.




All'udienza del 20.09.07, già fissata per la precisazione delle conclusioni nel giudizio di merito, poiché il fascicolo di causa in seguito al procedimento di reclamo non era ancora pervenuto presso la Cancelleria della sezione di appartenenza del Giudice designato, la causa

veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 31. 10. 07 e, rilevato in tale sede che non era ancora pervenuto il fascicolo della causa di reclamo n. 50752 R.G. e che nemmeno erano reperibili i verbali della causa di merito, veniva disposto ulteriore rinvio per i medesimi incumbenti al 22.11.2007.

I Procuratori delle parti rilevavano in detta udienza che in atti non vi erano ancora i verbali originali di causa; l'avvocato Morini esibiva quindi una copia fotostatica dei verbali dalla prima udienza sino a quella tenutasi il 27 giugno 2007 inclusa e l'avvocato Orfano, in sostituzione dell'avvocato Piccinino, dichiarava la conformità all'originale della copia esibita. Il G.U., dopo aver vistato, apponendovi data e firma, ciascun foglio dei verbali di cui sopra, ne disponeva l'acquisizione agli atti di causa.

La causa veniva quindi trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione in via preliminare svolta dai convenuti   e  è fondata.

La domanda dall'attrice proposta ai sensi dell'articolo 2866 c.c., intesa ad ottenere la condanna dei convenuti al

pagamento in suo favore di tutte le somme che l'attrice stessa era stata costretta a pagare per ottenere la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli annotate alla data del 12.05.05 sull'immobile oggetto della compravendita di cui al rogito in pari data notaio [REDACTED] di Milano rep. 91211 racc. 12980, per il disposto della richiamata norma determina ragioni di indennità solo verso il suo autore e, quindi, nel caso di specie, nei confronti del solo dante causa dell'attrice che risulta essere pacificamente il convenuto Ciceri Mario Benito, a nulla rilevando che le dedotte trascrizioni pregiudizievoli siano state iscritte per debiti contratti dalla società [REDACTED] per la quale i convenuti tutti avevano prestato fideiussione bancaria.

Nel merito, la domanda va respinta.

Nell'atto notarile sopra richiamato, risulta infatti che il capannone artigianale costituito dal locale deposito e officina meccanica, con antistante piccola area cortilizia in proprietà esclusiva, della superficie di metri quadrati 310, veniva ceduto e venduto da [REDACTED] all'odierna attrice; che "la vendita, come le parti mi dichiarano, è stipulata per il prezzo, convenuto tra le parti anche tenuto conto della situazione ipotecaria di cui a seguito, di € 250.000,00 che parte venditrice riconosce di aver già prima d'ora ricevuto da parte acquirente, alla quale pertanto rilascia corrispondente quietanza

liberatoria, con rinuncia a qualsiasi diritto di ipoteca legale".

Nei successivi "patti e condizioni" alla clausola 2) si legge testualmente, per quanto qui rileva: "L'acquirente dichiara di essere pienamente edotta e a perfetta conoscenza della situazione debitoria relativa agli immobili in oggetto, e in particolare che sugli stessi gravano le seguenti formalità: ipoteca legale a favore dell'Esatri - Esazione Tributi S.p.A.- iscritta con nota in data 19 novembre 2003 n.ri 167490-35683, per l'importo di € 54.588,86, nonché- ipoteca giudiziale a favore della Banca di [REDACTED], iscritta con nota in data 21 gennaio 2004 n.ri 7212-1906 per l'importo di € 140.000,00".

Come già evidenziato nel provvedimento in data 2 luglio 2007, deve ritenersi che il corrispettivo della vendita dei beni immobili in oggetto sia stato determinato anche in relazione alle trascrizioni pregiudizievoli che sugli stessi gravavano, delle quali espressamente venivano indicate le formalità e l'importo dei crediti afferenti, nell'atto di compravendita sopra indicato.

In sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto da [REDACTED] contro il decreto del Giudice monocratico in data 2.7.2007 che aveva respinto il ricorso per sequestro conservativo di cui in narrativa, la reclamante ha depositato numerosi documenti, mai prodotti nella causa di merito e tali, come correttamente rilevato dal Collegio nel provvedimento di rigetto del reclamo in data 13-19

settembre 2007, da determinare una versione dei fatti "in parte diversa dalle precedenti rese in corso di causa, versione contestata dai reclamati, e comunque non sufficientemente provata dai documenti offerti in sede di reclamo".

In proposito osserva il Giudice che di detta documentazione -fra l'altro, tutta antecedente ai fatti di causa - siccome non prodotta nel concesso termine di cui all'articolo 184 c.p.c. non può tenersi conto, attesa la perentorietà dei termini da tale norma previsti.

E, d'altra parte, si rileva che la stessa attrice, nella comparsa conclusionale depositata in data 21 gennaio 2008, pur contestando quanto ritenuto dal Collegio circa la difformità della ricostruzione dei fatti da essa offerta nel giudizio di reclamo, finisce con l'ammettere che "l'unica differenza consiste.. nella circostanza che la prima ricostruzione è più ampia in quanto abbraccia un arco temporale di quasi 15 anni e riferisce tutti quei "retroscena" che non si è ritenuto necessario raccontare sin dall'inizio, al solo scopo di non appesantire eccessivamente la narrazione".

E' peraltro evidente che il G.U., ai fini della decisione, deve tenere conto solo della domanda come prospettata da [REDACTED] con l'atto di citazione, nonchè della documentazione ritualmente prodotta nel giudizio di merito, che appare tale da comportare le determinazioni di rigetto delle domande attrici, per quanto sopra argomentato.

Le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento per sequestro conservativo promosso in corso di causa dall'attrice, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e si distraggono in favore del Procuratore dei convenuti dichiaratosi intestatario.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano - Sezione IV Civile - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:

- 1) dichiara la carenza di legittimazione passiva in capo ai convenuti [redacted] e [redacted]
- 2) respinge le domande tutte proposte dall'attrice Miagkikh Elena;
- 3) condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali, in favore dei convenuti - da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Mario Umberto Morini del Foro di Milano- liquidate in complessivi € 13.617,00 di cui € 3.412,00 per diritti ed € 10.205,00 per onorari, oltre oneri di legge e spese generali secondo T.F..

Così deciso in Milano il 31.03.2008

IL GIUDICE

